



COMUNE DI CREDARO

PROVINCIA DI BERGAMO

ORDINANZA N. 52 DEL 27.10.2026

PROTOCOLLO N. 6213

Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 per la prosecuzione e la continuità assoluta del servizio essenziale di teleriscaldamento e fornitura di Acqua Calda Sanitaria (ACS) nel territorio del Comune di Credaro, a tutela della salute pubblica e dell'igiene locale.

IL SINDACO

VISTA la nota prot. n. 6181 del 26.10.2026, trasmessa a mezzo PEC dalla Dott.ssa Marina Asperti, Curatrice della Liquidazione Giudiziale Rinnowatt S.r.l. n. 150/2023 presso il Tribunale di Bergamo;

PRESO ATTO di quanto formalmente rappresentato dalla Curatela in merito alla gestione dell'impianto di teleriscaldamento sito nel Comune di Credaro, ed in particolare:

- che il ramo d'azienda avente ad oggetto la gestione del predetto impianto era condotto in affitto dalla società **C.E.I. S.p.A. Calore Energia Impianti**;
- che, nonostante la naturale scadenza contrattuale del 31.12.2025 e il successivo esito negativo dei due esperimenti competitivi di vendita, la società C.E.I. S.p.A. ha continuato a gestire di fatto l'impianto al fine di agevolare il subentro di un nuovo gestore senza soluzione di continuità del servizio reso all'utenza;
- che, in esecuzione del provvedimento del Giudice Delegato del 30.09.2026, in data **28.10.2026** avranno inizio le operazioni di sopralluogo e verifica dello stato degli impianti propedeutiche alla formale riconsegna del compendio aziendale alla Procedura;
- che la Liquidazione Giudiziale Rinnowatt S.r.l., per propria natura, assenza di autorizzazione all'esercizio provvisorio e carenza strutturale di personale e mezzi tecnici, si trova nell'oggettiva e dichiarata impossibilità di assumere la gestione diretta dell'impianto e del servizio all'utenza all'atto della riconsegna materiale dei beni;

CONSIDERATO che l'interruzione imminente della fornitura di energia termica e di Acqua Calda Sanitaria (ACS) determinerebbe una situazione di imminente e gravissimo pericolo per l'intera comunità locale servita dalla rete di teleriscaldamento, con particolare riferimento:

1. Alle numerose **civili abitazioni private**, all'interno delle quali verrebbero repentinamente meno i requisiti minimi di salubrità, riscaldamento e igiene degli ambienti domestici, esponendo a severi rischi sanitari la popolazione residente, con particolare riferimento alle fasce deboli (anziani, minori, soggetti fragili o malati);

2. Alla **scuola primaria comunale** inserita nella rete di teleriscaldamento, la cui privazione del servizio idro-termico altererebbe i parametri igienico-sanitari inderogabili previsti dalla normativa vigente per la permanenza degli alunni e del personale nei locali di studio, costringendo l'Amministrazione alla sospensione coatta delle attività didattiche con conseguente pregiudizio per un servizio pubblico essenziale;

RITENUTO che la situazione sopra descritta integri pienamente i presupposti della **contingibilità** (derivante dall'imminenza delle operazioni di riconsegna fissate per il 28.10.2026 e dall'esito negativo delle gare di vendita) e dell'**urgenza** (connessa alla necessità indifferibile di evitare l'interruzione di un servizio pubblico, per quanto attiene l'edificio scolastico, e primario per quanto attiene tutte le ulteriori utenze, all'avvio della stagione termica 2026-2027 il cui inizio è stato con Ordinanza Sindacale n. 48 del 14.10.2026 prorogato al 29/10/2026), configurando una grave emergenza sanitaria e di igiene pubblica di interesse esclusivamente locale;

RILEVATO che, nelle more dell'individuazione di un modello di gestione definitivo o del subentro di un nuovo operatore economico giuridicamente idoneo, è indispensabile ordinare la prosecuzione temporanea del servizio al soggetto che ha sino ad oggi materialmente e tecnicamente condotto l'impianto (C.E.I. S.p.A.), in quanto unico soggetto dotato dell'organizzazione aziendale e delle competenze operative necessarie a garantire la continuità d'esercizio e la sicurezza dell'impianto;

VISTO l'art. 32 della Costituzione Italiana (Tutela della salute);

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) in materia di ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco quale rappresentante della comunità locale;

VISTI gli artt. 331 e 340 del Codice Penale in materia di interruzione di servizio pubblico o di pubblica necessità;

ORDINA

1. Alla Società **C.E.I. S.p.A. Calore Energia Impianti (C.F. 09183610154)**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Sesto S. Giovanni (MI) in qualità di attuale gestore operativo dell'impianto di teleriscaldamento di Credaro:
 - **Di garantire la continuità assoluta e senza soluzione di continuità** del servizio di teleriscaldamento e di erogazione di Acqua Calda Sanitaria (ACS) a favore di TUTTE le utenze pubbliche (scuola primaria e bocciodromo) e private collegate alla rete cittadina;
 - **Di astenersi da qualsiasi sospensione unilaterale del servizio** e di mantenere in stato di efficienza, sicurezza e manutenzione gli impianti, garantendo i parametri termici di legge dalla notifica della presente ordinanza fino all'adozione delle misure volte ad un passaggio.
2. Alla **Liquidazione Giudiziale Rinnowatt S.r.l. n. 150/2023**, in persona della Curatrice Dott.ssa Marina Asperti:
 - **Di mettere a disposizione e consentire l'utilizzo dei beni, degli impianti e del compendio aziendale** di sua spettanza relativi al teleriscaldamento per il tempo di vigenza della presente ordinanza, al solo fine di permettere la prosecuzione del servizio da parte del gestore materiale sopra ordinato (C.E.I. S.p.A.) ed evitare il blocco termico della comunità, escludendo qualsiasi obbligo di gestione operativa, tecnica o commerciale diretta in capo alla Curatela medesima;

- **Di prestare la massima collaborazione istituzionale**, come già offerta, nell'ambito dei tavoli tecnici urgenti per definire le modalità di un ordinato trasferimento della gestione.

3. Alla società di leasing **ING BANK N.V.** con sede in Paesi Bassi (EE):

- **Di mettere a disposizione e consentire l'utilizzo dei beni, degli impianti e del compendio aziendale** di sua spettanza relativi al teleriscaldamento per il tempo di vigenza della presente ordinanza, al solo fine di permettere la prosecuzione del servizio da parte del gestore materiale sopra ordinato (C.E.I. S.p.A.) ed evitare il blocco termico della comunità, escludendo qualsiasi obbligo di gestione operativa, tecnica o commerciale diretta in capo alla Società di Leasing medesima;
- **Di prestare la massima collaborazione istituzionale**, per definire le modalità di un ordinato trasferimento della gestione.

4. Alla società **IDROWATT S.R.L.** con sede in Almè (BG) Viale Italia, 54:

- **Di mettere a disposizione e consentire l'utilizzo dei beni, degli impianti e del compendio aziendale** di sua spettanza relativi al teleriscaldamento per il tempo di vigenza della presente ordinanza, al solo fine di permettere la prosecuzione del servizio da parte del gestore materiale sopra ordinato (C.E.I. S.p.A.) ed evitare il blocco termico della comunità, escludendo qualsiasi obbligo di gestione operativa, tecnica o commerciale diretta in capo alla Società di Leasing medesima;
- **Di prestare la massima collaborazione istituzionale**, per definire le modalità di un ordinato trasferimento della gestione.

5. Le prescrizioni di cui alla presente ordinanza hanno carattere temporaneo e strettamente emergenziale e restano efficaci fino al superamento della situazione di pericolo per la salute pubblica, da accertarsi sulla base di una verifica documentata delle condizioni che hanno determinato l'adozione del provvedimento e dell'effettiva disponibilità di una soluzione alternativa idonea ad assicurare la continuità del servizio, e comunque non oltre il termine della stagione termica 2026-2027.

Il permanere dei presupposti dell'intervento dovrà essere oggetto di periodica verifica ogni 5 giorni, ferma restando la necessità di adottare, ove occorra, gli ulteriori provvedimenti consentiti dall'ordinamento.

AVVERTE

- Che la presente ordinanza è **immediatamente esecutiva** e la sua efficacia non è sospesa dalle operazioni materiali di sopralluogo e riconsegna fissate per il giorno 28.10.2026;
- L'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza potrà comportare le conseguenze previste dall'ordinamento, ove ne ricorrano i presupposti, ferma restando l'eventuale rilevanza penale delle condotte ai sensi delle disposizioni applicabili;
- Che in caso di inadempimento da parte della società C.E.I. S.p.A., questo Comune procederà all'**esecuzione d'ufficio** del provvedimento mediante l'accesso forzoso agli impianti termici e alle reti con l'ausilio della Forza Pubblica, **affidando la conduzione d'emergenza a un operatore terzo** con addebito separato di tutte le spese e rivalsa dei danni a carico del soggetto inadempiente.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia notificata con massima urgenza a mezzo PEC ai seguenti destinatari:

1. **C.E.I. S.p.A. Calore Energia Impianti** (PEC: cei@legalmail.it);

2. **Liquidazione Giudiziale Rinnowatt S.r.l.** (PEC: lg150.2023bergamo@pecliquidazionigiudiziali.it);

3. **ING BANK N.V. per tramite dell'Avv. Augusto Azzini** (PEC: a.azzini@brescia.pecavvocati.it);

4. **IDROWATT S.R.L.** (Pec: idrowattsr@legalmail.it)

E trasmessa per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza a:

- **ATS (Azienda Tutela della Salute)** di Trescore Balneario (protocollo@pec.asst-bergamoest.it);
- **Prefettura di Bergamo – Ufficio Territoriale del Governo** (protocollo.prefbg@pec.interno.it);
- **Stazione dei Carabinieri** di Sarnico (stbg128130@carabinieri.it);
- **Comando di Polizia Locale** del Comune di Credaro (poliziamunicipale@comune.credaro.bg.it) .

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia – Sezione di Brescia entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Sindaco

Adriana Bellini

Firmato da:
Adriana Bellini
Certificato emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
Approvo il documento